



Rete al Femminile



STATUTO RETE AL FEMMINILE ETS

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1

Si modifica conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti Codice), lo Statuto dell'Associazione "Rete al Femminile ETS".

1.2

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente Terzo Settore), data l'avvenuta iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

1.3

L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ETS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

1.4

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Settimo Torinese (TO) in Via Verdi 4/h. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno della medesima regione. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

1.5

La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 21.



Art. 2 - Scopi e finalità

2.1

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività d'interesse generale in favore delle proprie associate, di loro familiari o di terzi.

Le socie dell'Associazione rappresentano vari settori produttivi quali a titolo esemplificativo agricoltura, artigianato, commercio, industria, servizi e le libere professioni in genere.

2.2

L'ETS persegue le seguenti specifiche finalità:

- A. promuovere, sviluppare e consolidare lo spirito imprenditoriale delle associate attraverso forme di confronto attivo e di empowerment;
- B. sviluppare il ruolo economico e sociale dell'imprenditoria femminile attraverso il supporto concreto tra socie, per far crescere il peso di tale imprenditoria nel tessuto economico e sociale italiano;
- C. promuovere e sostenere la formazione professionale e sociale delle socie nonché dei terzi;
- D. promuovere e sostenere l'aggiornamento professionale delle socie nonché dei terzi, per una maggiore conoscenza e una continua preparazione al passo con i tempi;
- E. promuovere, organizzare, gestire iniziative di sensibilizzazione, informazione sulla condizione femminile nel mondo del lavoro autonomo e imprenditoriale, anche in riferimento al gender gap lavorativo e salariale;
- F. promuovere e garantire la fedeltà all'idea originaria della Rete al Femminile, la rappresentatività nei confronti delle istituzioni nazionali, la valorizzazione delle singole esperienze locali, la raccolta di studi e ricerche su tematiche legate al mondo femminile e del networking femminile a livello nazionale, autonomamente o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e/o complementari e che condividano gli scopi e le finalità dell'associazione;
- G. l'Associazione potrà promuovere e valorizzare la creazione di legami e relazione associative anche con associazioni e gruppi con sede in Italia e all'estero anche all'estero e aventi scopi affini e/o connessi al proprio;
- H. l'Associazione potrà svolgere le già menzionate attività anche attraverso sedi locali decentrate, dette operative. La nascita e le attività delle sedi locali sarà disciplinata da apposito regolamento interno;
- I. l'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea delle Associate. Il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.



Art. 3 Attività

3.1

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'ETS si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale, e in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale. Le attività che si propone di svolgere sono:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d, art. 5 D.lgs. n. 117 del 2017);
- formazione universitaria e post-universitaria (lett. g, art. 5 D.lgs. n. 117 del 2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (lett. i, art. 5 D.lgs. n. 117 del 2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53 (lett. w, art. 5 D.lgs. 2 n. 117 del 2017).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:

- Organizzazione di incontri inerenti alla programmazione degli eventi formativi;
- Organizzazione di incontri di problem solving per risolvere le difficoltà delle singole socie in gruppi di lavoro;
- Organizzazione di sportelli, eventi o iniziative per il superamento delle disparità di genere in campo economico e sociale, come ad esempio contro la violenza economica femminile e la violenza sulle donne;
- Organizzazione di eventi aperti per far conoscere l'Associazione;
- Organizzazione di aperitivi di networking;
- Organizzazione di flash mob, sportelli, eventi o iniziative per la giornata contro la violenza sulle donne;
- Organizzazione di speed date tra le socie per favorire la realizzazione di collaborazioni;
- Organizzazione di gruppi di mentoring;
- Organizzazione di eventi formativi mensili su argomenti tecnici per favorire la libera professione sia di interesse generale che volti al benessere della persona;
- Organizzazione di eventi di divulgazione su argomenti di disparità di genere;
- Organizzazione di eventi con altre associazioni e amministrazioni pubbliche, nonché sui territori locali dove risiedono le sedi operative.

3.2

L'ETS, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea delle



Associate. Qualora l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

3.3

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi e terze di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

3.4

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato delle proprie associate o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

3.5

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'ETS in favore delle proprie associate, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività delle socie stesse, tramite prestazioni personali volontarie e gratuite.

3.6

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Alle volontarie possono essere rimborsate dall'ETS tramite cui svolgono l'attività, soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea delle Associate dell'ETS. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

3.7

Le spese sostenute dalle volontarie possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

3.8

La qualità di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ETS di cui la volontaria è socia o associata o tramite cui svolge la propria attività volontaria.

3.9

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al



perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero delle socie impiegate nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle volontarie o al cinque per cento del numero delle associate.

3.10

Nell'ambito delle attività diverse, l'Associazione potrà anche svolgere attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di tempo in tempo vigente.

3.11

L'Associazione, ad esclusivo scopo di autofinanziamento per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, potrà effettuare raccolte pubbliche di fondi, ai sensi dell'art 7 del Codice del Terzo Settore, anche mediante la vendita di servizi e beni fisici o virtuali di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei confronti delle sostenitrici e dei sostenitori e del pubblico, in conformità alle disposizioni contenute dell'art 7 del Codice del Terzo Settore.

Art. 4 - Patrimonio, risorse economiche e bilancio

4.1

Il patrimonio dell'ETS, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:

- A. quote associative delle socie aderenti o delle associazioni aderenti;
- B. contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni
- C. pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- D. donazioni e lasciti testamentari;
- E. rimborsi derivanti da convenzioni;
- F. rendite patrimoniali;
- G. attività di raccolta fondi;
- H. entrate derivanti da eventuali attività secondarie commerciali e produttive;
- I. ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i.,
- J. comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui al presente
- K. statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo.



4.2

L'esercizio sociale dell'ETS ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4.3

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea delle Associate entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione; nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti delle socie, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ETS, almeno cinque giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4.4

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.5

È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ETS a socie fondatrici, associate, lavoratrici e collaboratrici, amministratrici e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4.6

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.7

Al fine del futuro conseguimento e del successivo mantenimento della personalità giuridica, il patrimonio minimo dell'Associazione sarà di euro 15.000,00 (quindicimila/00); quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del CTS è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Come per legge, si considera patrimonio minimo la somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000,00 (quindicimila/00) euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore dovrà risultare da una relazione giurata di un revisore o una revisora legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

4.8

Le associate si impegnano, per quanto possibile, nei limiti della buona fede e senza che ciò costituisca un obbligo giuridico vincolante, al futuro conseguimento e successivo mantenimento della personalità giuridica dell'Associazione e dei requisiti previsti dall'art. 22 del Codice del Terzo settore, compreso il patrimonio minimo di 15.000,00 euro.

Art. 5 - Associate

5.1

Il numero delle Associate dell'ETS è illimitato. Possono far parte dell'ETS:

- tutte le donne maggiorenni (in numero non inferiore a sette) che svolgono in proprio un'attività imprenditoriale nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, dell'industria o dei servizi, che siano socie in società o cooperative, founder di organizzazioni imprenditrici individuali o professioniste; ulteriori specifiche riguardo al lavoro in proprio sono inserite nel regolamento.
- le ETS che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Sono socie ordinarie le donne che aderiscono all'associazione e provvedono al pagamento della quota associativa annuale.

Potranno collaborare e sostenere la vita associativa anche le seguenti tipologie di persone non socie:

- Sostenitrici, coloro che non partecipano attivamente alla vita associativa, ma provvedono al pagamento di una quota almeno pari a quanto stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo;
- Ex-attive, coloro che hanno concluso il loro ciclo professionale, imprenditoriale e produttivo, ma provvedono al pagamento di una quota almeno pari a quanto stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

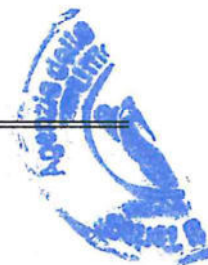
Tutte le socie ordinarie hanno uguali diritti e doveri, mentre le persone non socie, ma sostenitrici ed ex-attive non partecipano attivamente alla vita associativa ordinaria.

5.2

Possono fare richiesta di ammissione enti e/o persone giuridiche, nel qual caso la richiesta dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale e deve contenere la designazione di una delegata che rappresenti l'ente o la persona giuridica in seno all'Associazione.

5.3

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 .



Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione delle associate

6.1

L'ammissione di una nuova Associata è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno della richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ETS.

La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ETS stessa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

6.2

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessata entro trenta giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea delle Associate.

6.3

Il ricorso all'assemblea delle Associate è ammesso entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

6.4

Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione alle interessate e cura l'annotazione delle nuove aderenti nel libro socie dopo che le stesse avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

6.5

All'atto della conferma dell'iscrizione nel libro socie, la richiedente acquisisce la qualifica di associata, che è intrasmissibile.

6.6

L'iscrizione comporta l'obbligo del versamento della quota associativa annuale, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo e il mantenimento della qualifica di socia è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

6.7

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. Lo status di socia non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare, nè per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera F art. 148 del TUIR).



7 - Scioglimento del rapporto associativo

7.1

Lo scioglimento del rapporto associativo limitatamente alle singole socie può avvenire per:

- recesso volontario con preavviso di 15 giorni;
- esclusione;
- decadenza per morosità nel pagamento della quota annuale;
- causa di morte.

7.2

Il recesso volontario può essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo; la socia è comunque tenuta al pagamento della quota associativa per l'anno in corso, non rimborsabile;

7.3

L'esclusione di un'associata viene deliberata dal Direttivo Nazionale, dopo che le sono stati contestati per iscritto gli addebiti che le vengono mossi, consentendole facoltà di replica.

L'esclusione viene deliberata nei confronti dell'associata che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- perda i requisiti;
- senza giustificato motivo si renda morosa nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi trenta giorni dal sollecito scritto;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'ETS;
- non partecipi alla vita dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'ETS.
- abbia danneggiato l'immagine dell'Associazione con il suo comportamento.

7.4

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro socie e ha effetto dal momento in cui la socia riceve la comunicazione scritta via Pec o raccomandata.

7.5

La perdita della qualifica di associata comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione, sia all'esterno per designazione o delega.

7.6

L'associata cessata o esclusa deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.



7.7

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, l'associata o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata.

7.8

Sono soggette a decadenza, senza necessità di comunicazione scritta, dalla qualità di socia, coloro che si rendono morose nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo. La decadenza si verifica automaticamente alla scadenza del trentesimo giorno successivo al decorso del termine previsto per il pagamento. Le socie decadute per morosità possono essere riammesse dal Consiglio Direttivo dietro pagamento delle quote associative presentando nuova domanda di ammissione.

7.9

La socia esclusa può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui le è stata comunicata la deliberazione, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del C.C.

Art. 8 - Diritti e Doveri delle associate

8.1

Tutte le associate godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ETS e alla sua attività.

8.2

Le associate hanno diritto:

- di frequentare i locali sociali, di utilizzare gli impianti e i servizi gestiti dall'Associazione;
- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere elette negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- di denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice.

8.3

Le associate sono tenute:

- all'osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'ETS
- a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;



- al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 9 - Quota associativa

9.1

Le associate devono corrispondere, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo la quota associativa annuale. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile, neanche in caso di morte o dimissioni.

9.2

L'adesione all'ETS non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 10 - Organi dell'ETS

10.1

Sono organi dell'ETS:

- l'Assemblea delle Associate;
- il Consiglio Direttivo;
- la Presidente.

Art. 11 - Assemblea delle Associate

11.1

L'Assemblea delle Associate è l'organo sovrano dell'ETS, ne regola l'attività ed è composta da tutte le associate. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione e la trasformazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.

11.2

L'Assemblea si riunisce su convocazione della Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) delle associate aventi diritto di voto.

11.3

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con dieci giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutte le associate.



L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dalla Presidente del Consiglio Direttivo o dalla Vicepresidente o da altra associata appositamente eletta in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere una Segretaria.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutte le socie anche assenti o dissenzienti.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletta o dalla Segretaria che lo sottoscrive insieme alla Presidente.

11.4

Hanno diritto di voto in Assemblea tutte le associate iscritte nel libro socie che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale, iscritte entro i tempi richiesti dalla convocazione.

11.5

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede, sia in Italia che all'Estero.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video o tele collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento delle associate.

In tal caso è necessario che:

- sia consentito alla Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione delle intervenute, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito alla Segretaria verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- sia consentito alle intervenute di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi video collegati a cura dell'Associazione, nei quali le intervenute possano affluire per prendere parte all'adunanza.

Nell'adunanza svoltasi in video o tele conferenza, la riunione si considererà svolta nel luogo ove è presente la Presidente.

Nel computo delle presenze all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria si tiene conto di coloro che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

11.6

Nel caso in cui l'ETS abbia un numero di associate non inferiore a cinquecento, può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associate o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del Codice civile, in quanto compatibili.



11.7

Ciascuna associata dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un'altra associata, conferendo alla stessa delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

11.8

Ciascuna associata può rappresentare sino a un massimo di due associate.

Art. 12 - Assemblea Ordinaria delle Associate

12.1

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza delle iscritte aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle associate presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, le componenti del Consiglio Direttivo non votano.

12.2

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza delle associate presenti o rappresentate.

12.3

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

12.4

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- discute e approva i programmi di attività;
- elegge le componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- delibera sulla responsabilità delle componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione delle componenti dimissionarie, decadute o decedute del Consiglio Direttivo, deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria delle non elette;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuove associate;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ETS;



- determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per le associate che prestano attività di volontariato. Le spese devono essere documentate nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.



12.5

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note alle associate e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Assemblea Straordinaria delle associate

13.1

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10.

13.2

Per deliberare lo scioglimento dell'ETS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

13.3

L'Assemblea Straordinaria delle Associate approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti delle associate in prima convocazione e qualunque sia il numero delle presenti in seconda convocazione e con decisione di tre quarti delle presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

14.1

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre sino a un massimo di nove Consiglieri scelte tra le socie, che rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di quattro mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere le componenti uscenti; si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

14.2

L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero delle Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

14.3

Il Consiglio Direttivo elegge tra le sue componenti, a maggioranza assoluta dei voti, la Presidente, la Vicepresidente, la Tesoriera, la Segretaria.

DB
CE
W
Th
de
Me



- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 1 bis del presente Statuto;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano le associate o esperte ed esperti, anche non socie, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

14.9

Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla Presidente o, in caso di sua assenza, dalla Vicepresidente o, in assenza di quest'ultima, da una componente eletta allo scopo dal Consiglio Direttivo.

14.10

Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidente ogni qualvolta sia necessario e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre componenti. La convocazione dovrà comunque avvenire almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea delle Associate.

14.11

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con otto giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutte le componenti del Consiglio Direttivo.

14.12

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura della Segretaria e sottoscritti dalla stessa e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.

14.13

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza delle componenti del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

14.14

Il potere di rappresentanza attribuito alle componenti del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

14.15

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.



14.4

La Tesoriera cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'ETS e in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ETS; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatole dal Consiglio Direttivo.

14.5

In caso di morte, dimissioni o esclusione di una o più Consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco delle non elette: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e queste rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco delle non elette, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

14.6

Nel caso in cui decada oltre la metà delle componenti del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

14.7

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Alle Consigliere possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ETS, entro il massimo stabilito dall'Assemblea delle Associate.

14.8

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ETS, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione delle socie;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per le associate e gli eventuali contributi straordinari;
- delibera i rimborsi massimi previsti per le associate che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ETS;



14.16

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con le intervenute dislocate in più luoghi, contigui o distanti, video o tele collegate, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento delle Consigliere.

In tal caso è necessario che:

- sia consentito alla Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione delle intervenute, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito alla Segretaria verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari;
- sia consentito alle intervenute di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi video collegati a cura dell'Associazione, nei quali le intervenute possano affluire per prendere parte all'adunanza.

Nell'adunanza svoltasi in video o tele conferenza, la riunione si considererà svolta nel luogo ove è presente la Presidente.

Nel computo delle presenze si tiene conto di coloro che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Art. 15 - La Presidente

15.1

La Presidente è eletta dal Consiglio Direttivo nel suo seno; ha la rappresentanza legale dell'ETS di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ETS; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ETS; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea delle Associate.

15.2

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano alla Vicepresidente.

15.3

La Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti della Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.



Art. 16 - Organo di controllo

16.1

Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti dall'art. 30 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017 viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

16.2

Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra le associate, lo stesso non può essere retribuito.

L'Assemblea, nel rispetto dei parametri e delle prescrizioni di cui al D.lgs. 117/2017, può stabilire un compenso per l'attività di controllo.

16.3

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui una sua componente sia una revisora legale iscritta nell'apposito registro.

16.4

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci e sindache ove previsti.

16.5

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

16.6

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere alle componenti del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 - Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

17.1

Handwritten notes on the left margin: "Ud. 13 del Tm. 13.10.18"



Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.

17.2

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra le socie, lo stesso non può essere retribuito.

17.3

Non possono essere elette revisore contabile le componenti del Consiglio Direttivo.

17.4

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. La Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletta dal Collegio stesso tra le sue componenti effettive.

17.5

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

17.6

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ETS, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 18 - Collegio delle Probae Mulieres

18.1

Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio delle Probae Mulieres, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ETS e riguardanti uno o più socie, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

18.2

Il Collegio delle Probae Mulieres è composto da tre componenti elette dall'Assemblea tra le associate che non fanno parte del Consiglio Direttivo. Le Probae Mulieres durano in carica tre anni e sono rieleggibili due volte.

18.3

Il Collegio delle Probae Mulieres elegge al suo interno una Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza della Presidente, il Collegio è presieduto dalla persona più anziana.



18.4

Il Collegio delle Probae Mulieres si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associate o di una associata interessata alla vertenza.

18.5

Le riunioni del Collegio delle Probae Mulieres sono valide purché siano presenti almeno due delle sue componenti.

Art. 19 - La Presidente onoraria

19.1

La Presidente Onoraria può essere nominata dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ETS.

19.2

La Presidente Onoraria, se socia, ha tutti i diritti e i doveri delle altre socie dell'ETS e partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo senza facoltà di voto.

Art. 20 - Comitati Tecnici

20.1

Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea delle socie, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano le associate o esperte anche non associate, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ETS intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina la coordinatrice.

Art. 21 - Libri sociali

21.1

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro socie;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

21.2

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi vi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 22 - Scioglimento

22.1



In caso di scioglimento l'Assemblea nomina una o più liquidatrici e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

22.2

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ETS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

22.3

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ETS interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 7 Marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

22.4

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 23 - Norme finali

23.1

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia. Inoltre si fa riferimento al regolamento di Rete al Femminile.

Manuela Bepato
Nichela Bellei
Alessandra Olivero
Valentina Murgis
Valeria Fenucci
Elisabetta Zurigo
Daniela Borsari

